

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA
E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 5

«Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione»

(art. 18 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

Sottomisura 5.1

«Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici»

Tipologia di operazione 5.1.1

«Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici»

Intervento 5.1.1.2

«Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole»

INDICE

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Obiettivi e finalità

Articolo 3 - Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità

Articolo 6 - Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Articolo 7 - Limitazioni e vincoli

Articolo 8 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno

Articolo 9 - Documentazione da presentare a corredo delle domande di sostegno

Articolo 10 - Agevolazioni previste

Articolo 11 - Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Articolo 12 - Varianti ed adeguamenti tecnici

Articolo 13 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 14 - Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Articolo 15 - Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 16 - Provvedimenti di concessione

Articolo 17 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di pagamento

Articolo 18 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 - Controlli in loco

Articolo 20 - Dotazione finanziaria del bando

Articolo 21 - Controlli e applicazioni di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Articolo 22 - Stabilità delle operazioni

Articolo 23 - Controlli ex post

Articolo 24 - Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 25 - Altre disposizioni

Articolo 26 - Disposizioni generali

PREMESSA

Il presente bando pubblico, nell'ambito della **Misura 5** "*Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione*"- **Sottomisura 5.1** "*Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*" - **Tipologia di operazione 5.1.1** "*Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le onseguenze disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici*" **attiva:**

Intervento 5.1.1.2

Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti del presente bando si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

La presente sottomisura ha come scopo il sostegno in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole.

L'intervento 2 prevede, interventi di prevenzione:

- a difesa delle produzioni vegetali da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici assimilabili, attraverso la corresponsione di contributi per la realizzazione di impianti antigrandine;
- da fenomeni di dissesto attraverso corresponsione di contributi per la realizzazione di sistemazioni idraulico agro forestali (Interventi anti erosivi, stabilizzanti e consolidamento, di terreni soggetti da fenomeni di erosione, interventi di realizzazione, sistemazione, e risagomatura canali di scolo, per la prevenzione di fenomeni di dissesto).

Per avere accesso ai benefici, i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che siano coerenti con **la Priorità P3** "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi

nel settore” cui l’operazione stessa concorre, nonché coerenti con la **Focus area 3b** “Sostegno alla gestione dei rischi aziendali” e con i seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali:

F19 “Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali.”

F25 “Ridurre l’impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi”.

Gli interventi previsti concorrono inoltre alla realizzazione dell’obiettivo specifico relativo al consolidamento e alla stabilizzazione della redditività del settore agricolo e forestale.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire nei territori della Regione Lazio sono pertanto i seguenti:

- Stabilizzazione del potenziale produttivo;
- Prevenzione da eventuali danni causati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici assimilabili.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del presente bando è rappresentato dall’intero territorio regionale del Lazio. Gli investimenti dovranno essere ubicati nelle aree rurali di suddetto territorio classificate secondo il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 in:

Zona A: Poli urbani;

Zona B: Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata;

Zona C: Aree rurali intermedie;

Zona D: Aree con problemi complessivi di sviluppo.

Nel caso di aziende agricole con terreni ricadenti in parte in una Regione limitrofa, l’ammissibilità al finanziamento per gli interventi previsti dal presente bando è consentita esclusivamente per i terreni indicati dal fascicolo aziendale ricadenti nel territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando, gli agricoltori attivi in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per la definizione dell'agricoltore in attività si fa riferimento al D.M. 18 novembre 2014, n. 6513 e alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20.03.2015, ACIU.2015.570 del 23.12.2015 e ACIU 2016.161 del 18 marzo 2016.

ARTICOLO 5 ***Condizioni di ammissibilità***

I soggetti richiedenti devono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- essere agricoltore attivo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013;
- essere iscritto all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. n.503/1999 ed essere in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato;
- condurre l'impresa agricola in qualità di proprietario e/o affittuario;
- le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno, per una durata di sette anni. A tal fine gli imprenditori agricoli devono essere titolari di regolare titolo di possesso.
- allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 9 del presente bando;
- raggiungere un punteggio minimo di 20 punti con almeno due criteri di selezione di cui all'articolo 14 del presente bando;
- non essere in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-economico;
- dimostrare l'immediata cantierabilità del progetto, ove previsto, al momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità e all'esito positivo dell'istruttoria regionale.

Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti e, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 abbia tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in

materia ambientale. Tale ultima condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato pena la decadenza della domanda.

ARTICOLO 6

Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento interventi per la realizzazione di impianti antigrandine e sistemazioni idraulico-agroforestali.

Relativamente agli impianti antigrandine le spese ammissibili sono:

- a) Acquisto materiali e attrezzature (Ancoraggi, Pali, Fili e Funi, Copri pali, Rete antigrandine, Placchette);
- b) Spese per l'istallazione dell'impianto antigrandine;

Relativamente alla sistemazioni idraulico agro forestali sono ammessi a finanziamento interventi anti erosivi, stabilizzanti e di consolidamento di terreni soggetti a fenomeni di erosione e interventi di realizzazione, sistemazione, e risagomatura di canali di scolo, per la prevenzione di fenomeni di dissesto. Le spese ammissibili sono:

- a) Acquisto materiali per opere di drenaggio, opere di lunettamento, terrazzamento e ciglionamento;
- b) Spese per la lavorazione e sistemazione di terreni soggetti da erosione, spese per la realizzazione di interventi di drenaggio e spese per la realizzazione opere di opere di consolidamento lunettamento, terrazzamento e ciglionamento.

Le spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi sono ammissibili nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile secondo quanto previsto nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative". Le spese generali devono essere riportate in dettaglio.

Gli investimenti ammissibili a finanziamento devono essere relativi:

- a impianti antigrandine che non riguardino colture erbacce e orticole;
- a impianti antigrandine e a sistemazioni idraulico agro forestali che non siano stati già realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno .

Gli interventi finanziati non devono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici.

Nel caso delle sistemazioni idraulico agro forestali, sono ammissibili anche interventi di ingegneria naturalistica, previsti nei testi pubblicati dalla Regione Lazio e consultabili sul sito: <http://www.regione.lazio.it>.

IVA

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda la decorrenza dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni previste all'articolo 30 della DGR 147/2016 e s.m.i.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando, i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria e quant'altro non ricompreso nelle spese ammissibili.

ARTICOLO 7 ***Limitazioni e vincoli***

Tutti i beneficiari si impegnano:

- a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
- nel caso di alienazione dell'impresa agricola beneficiaria del finanziamento previsto dal presente bando, a rispettare le condizioni dettate dall'articolo 8 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 e riportate all'articolo 25 del presente bando "Altre disposizioni" paragrafo "Cessione di aziende";
- a rispettare quanto specificato nel modello di domanda;

- a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto documento “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*” approvato con D.G.R. n 147 del 5 aprile 2016.
- a farsi carico del costo dell'intervento per quanto eccedente il contributo richiesto.

Per interventi che prevedono lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il beneficiario, per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici.

Il mancato adempimento degli impegni indicati comporterà l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni così come previsto dall'articolo 21 “Controlli e applicazioni di riduzioni, rifiuti, revoche sanzioni” del presente bando.

Il beneficiario non può presentare domanda ai sensi del presente bando, pena decadenza se ha in corso un'istanza di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori” per la quale non sia stata ancora presentata domanda di pagamento del saldo.

Demarcazione OCM

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

ARTICOLO 8

Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il 10 ottobre 2017.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

E' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i **5 (cinque) giorni** lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del *potenziale* beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione da integrare di cui all'articolo 9 alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia un'autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che in fase di controllo amministrativo (istruttoria amministrativa), si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle *“Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali”* approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e s.m.i..

ARTICOLO 9

Documentazione da presentare a corredo delle domande di sostegno

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto può essere presentato allo stato di immediata cantierabilità o può acquisire tale requisito entro 90 giorni dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.

Pertanto nel caso in cui il progetto sia immediatamente cantierabile, a corredo della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la documentazione di seguito elencata.

Nel caso di ***agricoltori attivi singoli*** è necessario allegare alla domanda di sostegno:

1. Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente Bando pubblico;
2. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta:
 - di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);
 - che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
 - che il beneficiario si assume gli impegni previsti dall'art. 7 del presente bando;
 - il possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
 - l'impegno a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
 - l'impegno, nel caso di alienazione del bene oggetto di finanziamento, a rispettare quanto previsto all'art. 25 "Altre disposizioni" paragrafo "Cessioni di aziende" del presente bando;
 - di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti fondi pubblici;
 - l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - l'impegno a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto nel documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvato con DGR n.147/2016 e s.m.i..
3. Dichiarazione, a firma congiunta del soggetto richiedente e del progettista, nella quale vengono descritti le tipologie dei lavori previsti ed eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

Nel caso di *forme giuridiche societarie diverse da società di persona e per le cooperative*, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario allegare alla domanda:

1. Atto costitutivo;
2. Statuto;
3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative agricole, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;
 - si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel presente Bando pubblico;
4. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente.

Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente

nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

Tutti i beneficiari del presente bando, oltre alla documentazione amministrativa sopra descritta, dovranno presentare, in allegato alla domanda, la documentazione tecnica di seguito riportata.

1. Relazione tecnica-illustrativa, in cui si evidenziano in particolare l'ubicazione dell'intervento, gli obiettivi da perseguire e le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate, la descrizione analitica dei vincoli esistenti e dei pareri e nulla-osta, autorizzazioni necessari a dimostrare l'immediata cantierabilità del progetto ed i tempi di realizzazione. Per gli impianti antigrandine, è necessaria una espressa indicazione della coltura interessata;
2. Piano finanziario dell'investimento proposto, con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria;
3. Elaborati grafici degli interventi, con esatta identificazione, attraverso cartografia catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento;
4. Quadro economico complessivo;
5. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezziari regionali;
6. Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi dei nuovi prezzi e eventuali preventivi di spesa;
7. Cronoprogramma dei lavori, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la realizzazione dell'intervento);
8. Immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti e le angolazioni di scatto delle foto e la data di scatto;
9. Eventuali relazioni specialistiche dell'intervento;
10. Ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

Per le sistemazioni idrauliche agro-forestali, oltre alla documentazione sopra elencata, è necessario ai fini della dimostrazione dell'immediata cantierabilità, allegare alla domanda di sostegno il permesso a costruire, se previsto, oppure la C.I.L.A. o S.C.I.A., se previste o altro eventuale titolo abilitativo. Qualora la documentazione, sopra indicata, necessaria a dimostrare l'immediata cantierabilità, non fosse disponibile al momento della presentazione della domanda di sostegno, in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire se previsto, riportante la data di presentazione in Comune, oppure una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le

opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. se previste o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della “edilizia libera”.

Il permesso a costruire, se previsto, oppure la C.I.L.A. o S.C.I.A., se previste o altro eventuale titolo abilitativo, qualora non allegati alla domanda di sostegno possono essere integrati entro **90 (novanta) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria unica dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinato all'acquisizione di tutta la documentazione mancante.

Il termine dei **90 (novanta) giorni** può essere derogato al massimo per ulteriori **30 (trenta) giorni**, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, fermo restando che la richiesta di deroga dovrà essere adeguatamente motivata con istanza del richiedente e dovrà essere autorizzata dall'Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) competente per territorio.

Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti all'ordine competente per materia.

Si fa presente che, qualora le tipologie di costruzione richieste nel progetto rientrino tra quelle previste nel sistema di calcolo dei Costi di riferimento di cui alla Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” si deve fare riferimento obbligatoriamente a queste ultime. Nel caso in cui la tipologia di costruzione non rientri nella fattispecie di cui sopra si dovrà predisporre apposito computo metrico estimativo.

Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali si procederà al confronto tra almeno tre preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura ed il controllo dovrà verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda di sostegno.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente e inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre

ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. La documentazione presentata a corredo della domanda, in originale, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

ARTICOLO 10 ***Agevolazioni previste***

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto, comprensivo delle spese generali, è fissata nella misura dell'80% del costo dell'investimento ammissibile.

ARTICOLO 11 ***Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe***

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate non oltre i **30 (trenta) giorni** successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore.

Gli interventi devono essere completati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori, che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario, concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'A.D.A., a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori e in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **180 (centottanta) giorni**.

ARTICOLO 12

Varianti ed adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'A.D.A. competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce e a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

ARTICOLO 13

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 14

Criteri per la selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione dei punteggi attribuibili alle singole domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione, sui quali il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole e le modalità per l'attribuzione dei punteggi stessi.

Le domande di sostegno ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' RELATIVE A REQUISITI SOGGETTIVI DEL BENEFICIARIO	Giovani imprenditori ed imprenditori agricoli professionali (IAP).	5.1.1.2.A	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. n del Reg. (UE) n.1305/2013.	10	10	45
		5.1.1.2.B	Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii.	15	15	
	Imprese agricole con indirizzo colturale ad alta intensità produttiva.	5.1.1.2.C	Imprese agricole con indirizzo colturale ad alta intensità produttiva. La priorità è attribuita nel caso in cui la superficie investita da colture arboree (Actinidia, Vite e Frutteti escluso l'Olivo) sia superiore al 50% della SAU totale.	20	20	
PRIORITA' RELATIVE A OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Livello di innovazione dell'intervento.	5.1.1.2.D	Livello di innovazione dell'intervento. La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono l'utilizzo di materiali o tecnologie innovative con brevetti registrati nei 2 anni precedenti la pubblicazione del bando o nel caso in cui i prodotti e gli interventi previsti siano inclusi nel catalogo regionale delle innovazioni, predisposto sulla base delle esperienze condotte nella misura 124 del PSR Lazio 2007/2013 o della misura 16.2 del PSR Lazio 2014/2020.	20	20	55
	Impatto sull'ambiente e sul clima.	5.1.1.2.E	Interventi che prevedono ricadute positive sull'ambiente e sul clima. In particolare la priorità è attribuita per gli interventi che prevedono l'utilizzo di materiali non inquinanti e riciclabili e, nel caso delle sistemazioni idraulico agro forestali, laddove gli stessi sono realizzati con interventi di ingegneria naturalistica.	35	35	
Punteggio massimo ottenibile					100	100

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno 2 criteri.

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale.

Ai soli fini del presente bando pubblico per "Giovane imprenditore agricolo" si intende: "Giovane agricoltore con età compresa tra 18 e 40 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, insediato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia presentato domanda per l'accesso alla Misura 112 del PSR 2007/2013. La stessa domanda di aiuto dev'essere stata ritenuta ammissibile a seguito del procedimento istruttorio".

Per rivestire la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99, occorre che siano rispettati i seguenti parametri: almeno il 50% del reddito derivi dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che l'imprenditore dedichi a dette attività

almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Ai sensi dell'art. 1 del citato D. Lgs 99/2004 nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1257/99, le condizioni sopra riportate sono soddisfatte quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo.

Il requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) può essere, in fase di presentazione della domanda di aiuto, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. L'Amministrazione, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 17 del documento: *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 nel corso della fase istruttoria provvede con verifiche incrociate presso altre autorità competenti e/o con la richiesta di documentazione integrativa, di accertare il possesso del requisito dichiarato.

Per imprese agricole con indirizzo colturale ad alta intensità produttiva. La priorità è attribuita nel caso in cui la superficie investita da colture arboree ad alta potenzialità produttiva (Actinidia, Vite e Frutteti escluso l'Olivio) sia superiore al 50% della SAU totale.

Per livello di innovazione dell'intervento si intendono, gli investimenti che prevedono l'utilizzo di materiali o tecnologie innovative con brevetti registrati nei 2 anni precedenti la pubblicazione del presente del bando o nel caso in cui i prodotti e gli interventi previsti siano inclusi nel catalogo regionale delle innovazioni, predisposto sulla base delle esperienze condotte nella misura 124 del PSR 2007/2013 o della misura 16.2 del PSR 2014/2020.

Interventi con ricadute positive sull'ambiente e sul clima si intendono gli Interventi che prevedono l'utilizzo di materiali non inquinanti e riciclabili e, nel caso delle sistemazioni idraulico forestali, laddove gli stessi sono realizzati con interventi di ingegneria naturalistica.

Si ribadisce che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi dovranno essere dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte dell'A.D.A. competente per territorio.

Modalità di formazione della graduatoria

Nel caso di eventuali modifiche o revisioni dei suddetti criteri la Regione procederà ad adeguare il bando pubblico della presente sottomisura.

In fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Per il presente bando pubblico è prevista una graduatoria unica di ammissibilità formulata su base regionale in funzione dei punteggi, attribuiti attraverso i “criteri di selezione” di cui al presente articolo e sino alla concorrenza delle risorse stanziare per l’attuazione del presente bando.

Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.

Qualora invece lo stanziamento non sia sufficiente, la stessa Direzione Regionale provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse con espressa indicazione dei progetti immediatamente cantierabili e non immediatamente cantierabili e contestualmente provvederà a predisporre l’elenco dei progetti non ammessi, con espressa indicazione della motivazione che comporta la non ammissibilità.

La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammesse saranno approvati con determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

ARTICOLO 15

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e s.m.i..

Entro i **15 (quindici) giorni** successivi al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di sostegno l'Area della competente Direzione Regionale predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e s.m.i. è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nei precedenti articoli 5 e 6 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’articolo 14 del presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite negli articoli 5 e 6 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell’avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e s.m.i. A.D.A competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all’articolo 10 bis della L 241/90 e s.m.i. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il dirigente dell’ADA competente dovrà provvedere alla formale comunicazione tramite PEC, al soggetto richiedente, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte e fornendo indicazioni per la proposizione, in unico grado, al dirigente sovraordinato per il ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito.

Il ricorso può essere proposto entro **30 (trenta) giorni** dalla notifica dell'atto tramite PEC.

Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.

La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro **90 (novanta) giorni** dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di operazione è attivato un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, ciascuna ADA, provvederà, comunque entro **i 6 (sei) mesi** successivi all'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità ove previsto, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili. La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inserite nella graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all'eventuale acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di **60 (sessanta) giorni** e **120 (centoventi giorni)** a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

ARTICOLO 16 ***Provvedimenti di concessione***

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità, le A.D.A., per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera e saldo finale;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e l'indicazione della loro durata;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;

- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro **30 (trenta) giorni** dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, o entro i **30 (trenta) giorni** successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per l'acquisizione dell'eventuale documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC entro **30 (trenta) giorni** dalla notifica.

ARTICOLO 17

Modalità e termini per la presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal proprio sistema di procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 25.

Le domande di pagamento per gli interventi previsti dal presente bando possono essere presentate per:

anticipi;

acconti - erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento;

saldi finali.

Anticipi

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi.

Nel caso in cui il beneficiario sia una autorità pubblica è ritenuto equivalente alla garanzia fideiussoria l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo Pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici la domanda di anticipo deve essere corredata dal verbale di consegna dei lavori.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Acconti - erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento

Sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori;

- copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla A.D.A. competente, la domanda di pagamento del saldo finale.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data da fede il certificato di fine lavori.

Nel caso di acquisti, la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i **12 (dodici) mesi** successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non adeguatamente motivato, comporterà l'avvio delle procedure di verifica e la revoca totale del contributo.

L'ADA competente, provvede, entro il termine massimo di **60 (sessanta) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento ;

- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito “verbale di accertamento finale” con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.

Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali osservazioni in merito, **entro 15 (quindici) giorni** dalla notifica.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate;
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga moduli per il versamento di imposte e oneri sociali) e relativi documenti di pagamento;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- dichiarazione rilasciata dal venditore di fornitura di materiale non inquinante e riciclabile;
- certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati .

- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall'articolo 31 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al **55%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronunzia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, o che abbiano comportato il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 154.937,07 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di Gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i..

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 20

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente Euro 1.150.000,00.

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della sottomisura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazioni di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2014 e s.m.i. nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Le opere finanziate sono vincolate per un periodo pari a 5 anni, sotto forma di vincolo di destinazione d'uso e sotto forma di impegno di manutenzione, a decorrere dalla data del pagamento del saldo finale.

La realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Interventi precedentemente finanziati con fondi pubblici non saranno ammessi ai benefici della presente sottomisura se al momento della presentazione della domanda di aiuto sussistono, sugli stessi interventi, vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito www.regione.lazio.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 25

Altre disposizioni

1. Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

2. Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

- a) Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto.

Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

- b) Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
- c) La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

3. Divieto di doppio finanziamento

- a) Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.
- b) Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

4. Cessione di aziende

Si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: “Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta”.

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di **30 (trenta) giorni**, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti, entro **30 (trenta) giorni**, dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 26 ***Disposizioni generali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo “ Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. al documento “Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016” adottato con determinazione n. G07300 del 27/06/2016,

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.